

MANDATO PER IL RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO

Tra la Società

CREDIFAST SAS DI RINALDI FABIO & C. con sede in Poggibonsi (SI), Via S. Gimignano n.69 (P.Iva 01052320528), nel seguito del presente accordo, da intendersi valido in ogni sua parte agli effetti di legge, denominata Credifast, in persona del suo legale rappresentante sig. Rinaldi Fabio

e la Società/Persona fisica

Nome/DenominazioneResidenza/sede		
P.Iva		
Web	E-mail	

nel seguito denominata Mandante

PREMESSO

- che la Credifast svolge con provata professionalità attività di recupero crediti stragiudiziale;
- che per l'esercizio della predetta attività la Credifast è intestataria di apposita e regolare licenza rilasciata dalla Questura di Siena;
- che il Mandante ha manifestato la necessità di ricorrere all'intervento professionale della Credifast, per il recupero crediti stragiudiziale;

Tutto ciò premesso, quale parte sostanziale e integrante del presente accordo, si pattuisce fra le parti quanto segue:

Art. 1 (INCARICO)

Con il presente accordo il Mandante conferisce regolare mandato alla Credifast ad esigere per proprio conto quanto definito al successivo Art. 2 attribuendogli ogni più ampia facoltà di azione circa le modalità di svolgimento di tale attività, concedendogli la più ampia discrezionalità nella gestione della pratica, anche per ciò che concerne l'eventuale recupero parziale del credito, l'eventuale dilazione dei pagamenti a favore del/i debitore/i, a concludere transazioni, impegnandosi sin d'ora a ratificarne l'operato. L'incarico, conferito ai sensi ed alle condizioni elencate nel presente accordo, è personale e non è cedibile a terzi.

Art. 2 (OGGETTO)

Con il presente accordo il Mandante affida a Credifast l'attività di recupero in via stragiudiziale dei crediti vantati dal Mandante medesimo verso terzi, adeguatamente documentati dai titoli citati nello schema allegato in calce al presente accordo, che ne costituisce parte integrante. Gli importi da recuperare, individuati al momento dell'affidamento dell'incarico dai titoli predetti, saranno costituiti dal capitale, dagli interessi di mora, dalle spese ripetibili sostenute dal Mandante a qualsiasi ragione e/o titolo, nonché dalle spese di istruzione e gestione della pratica di recupero.

Art. 3 (OBBLIGHI DELLA CREDIFAST)

In adempimento del presente accordo la Credifast si impegna nei confronti del Mandante ad eseguire le attività di seguito descritte:

- organizzare e gestire, in ogni sua fase, con puntualità l'attività di recupero crediti;
- garantire la massima riservatezza in merito all'esecuzione dell'incarico;
- informare tempestivamente il Mandante su ogni sviluppo e/o novità nello svolgimento dell'attività di recupero del credito;
- far pervenire presso il domicilio del Mandante ogni rapporto, documentazione, atto, comunicazione nonché l'importo del credito eventualmente recuperato direttamente da Credifast;
- redigere, in caso di inesigibilità del credito, relazione scritta recante le motivazioni del mancato recupero.

Art. 4 (OBBLIGHI DEL MANDANTE)

Il Mandante, sotto la propria e diretta responsabilità, dichiara di essere l'esclusivo titolare dei crediti da recuperare oggetto del presente accordo, che per tali crediti sono già scaduti i termini di pagamento e che gli stessi si riferiscono a transazioni e/o rapporti leciti effettivamente verificatisi tra le persone del/i debitori e il Mandante stesso.

Il Mandante, inoltre, si impegna ad adempiere alle condizioni stabilite nel presente accordo ed in particolare a:

- fornire tutta la documentazione in suo possesso idonea ad attestare l'esistenza del credito; trasmettere ogni e qualsiasi informazione, dato o notizia utile al fine di un corretto assolvimento dell'incarico esattivo; garantire, nel comune interesse delle parti, la bontà e l'assoluta trasparenza della documentazione e delle informazioni di cui sopra;
- agevolare le iniziative intraprese dalla Credifast, nel corso delle operazioni di recupero del credito nei confronti del debitore al fine di non ostacolare l'operatività di quest'ultima;
- corrispondere alla Credifast i compensi di cui all'art. 5.

Art. 5 (COMPENSI)

Per l'esercizio dell'attività di cui al presente accordo la Credifast tratterrà sull'importo effettivamente recuperato, determinato in base a quanto previsto dall'art. 2, il compenso concordato e leggibile nel prospetto allegato al presente accordo. Il Mandante sarà infatti tenuto a liquidare a Credifast l'intero ammontare dei compensi pattuiti sulle quote di credito, sia pur minime, che la Credifast ha recuperato nel corso della propria azione

Il compenso di cui sopra sarà dovuto anche nel caso in cui le somme sopraindicate vengano incassate direttamente dal Mandante o da terzi, per conto o meno del Mandante stesso, anche senza la presenza della Credifast, in denaro, con altri mezzi di pagamento ed anche a seguito di avvenuta transazione.

Art. 6 (CONDIZIONI GENERALI)

Viene espressamente pattuito fra le parti che la Credifast ha diritto di soddisfarsi sulle somme recuperate direttamente o indirettamente, con precedenza sul cliente e sugli eventuali creditori di questo, fino a concorrenza del totale rimborso delle spese sostenute e dei compensi dovuti.

Il Mandante riconosce e dà atto che la Credifast ha necessità di adeguati lassi di tempo, non inferiori a 25 giorni lavorativi, per valutare il buon fine dei titoli ricevuti a pagamento.

La Credifast viene espressamente esonerata da qualsivoglia responsabilità a seguito dell'eventuale mancato recupero del credito.

Qualunque variazione al presente accordo sarà VALIDA SOLO SE CONFERMATA PER ISCRITTO dal legale rappresentante della Credifast.



Art. 7 (AZIONE LEGALE)

L'approvazione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti del debitore inadempiente dovrà essere formalmente comunicata per iscritto alla Credifast, la quale provvederà a mettere a disposizione del Mandante l'ausilio professionale di legali specializzati nel settore del recupero crediti. A questo punto, il Mandante provvederà a conferire regolare procura al professionista incaricato.

Nell'eventualità che il Mandante ritenga opportuno servirsi di propri legali, sarà comunque tenuto a liquidare a Credifast l'intero ammontare dei compensi pattuiti (Art. 5) sulle quote di credito, sia pur minime, che la Credifast ha recuperato nel corso della propria azione.

Art. 8 (RISOLUZIONE)

Il Mandante potrà in qualunque momento risolvere, totalmente o parzialmente, il presente accordo, revocando a Credifast l'incarico relativo al recupero del credito interessato, mediante lettera raccomandata A/R con 15 giorni di anticipo rispetto alla risoluzione del rapporto. La Credifast si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo in caso di inadempimento da parte del Mandante di una o più condizioni e/o obblighi oggetto del presente accordo, senza che il Mandante abbia niente a pretendere dalla Credifast.

In caso di risoluzione del presente accordo, per i motivi di cui al presente articolo, saranno dovute a Credifast tutte le spese da questa sostenute per l'istruzione e gestione della pratica ed i compensi pattuiti, fatto salvo il diritto della Credifast di richiedere gli eventuali maggiori danni.

Il presente accordo si risolverà automaticamente, senza necessità di preavviso o di intimazione della parte interessata, nel caso in cui a carico di una delle parti sopravvenga la dichiarazione di fallimento, ovvero l'apertura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di altra procedura concorsuale.

Art. 9 (DURATA)

Il presente accordo avrà validità, durata ed efficacia tra le parti fino al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi: recupero totale o parziale del credito, accertata insolvenza del debitore, inesigibilità del credito. In tali casi l'incarico alla Credifast dovrà intendersi, a tutti gli effetti, definitivamente e validamente assolto.

Art. 10 (TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI)

In relazione agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 (denominato T.U. sulla Privacy), e nel rispetto dei diritti dell'interessato, il Mandante garantisce la piena liceità del trattamento dei dati personali che fornisce per lo svolgimento del presente mandato assicurando, pertanto, di aver adempiuto agli obblighi di informazione preventiva (e di eventuale acquisizione del consenso) nei confronti del proprio debitore, anche per lo specifico trattamento costituito dalla comunicazione dei dati personali a Credifast. In questi limiti il Mandante manleva la Credifast per eventuali richieste risarcitorie del debitore per presunte lesioni derivanti dal trattamento dei dati comunicati.

Il Mandante, ai sensi di quanto previsto dalla predetta Legge, consente espressamente che tutte le informazioni a lui attinenti, acquisite ed in futuro raccolte dalla Credifast nell'ambito del presente incarico, siano da quest'ultima, conservate su carta, su archivio elettronico/telematico o supporto magnetico e che siano trattate e utilizzate, sia in forma aggregata che disaggregata, per fini interni ed esterni, per realizzare data base, per esigenze di mailing, per sviluppare studi statistici e per quant'altro possa in ogni caso essere utile e/o necessario alle finalità aziendali della Credifast stessa, comprese eventuali comunicazioni e diffusioni a terzi effettuate in esecuzione di obblighi contrattuali, legali e comunque di legge. La Credifast assicura un uso attento e discreto di tali informazioni. Si avverte, infine, che il Mandante potrà esercitare i diritti e le facoltà indicate dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 11 (CONTROVERSIE)

Le condizioni del presente accordo annullano eventuali diverse condizioni di precedenti accordi, inerenti il medesimo incarico ed oggetto. Per quanto non previsto valgono le norme vigenti in materia. Per qualsiasi controversia inerente la validità, efficacia, esecuzione ed interpretazione del presente accordo, sarà competente esclusivamente il Foro di Siena.

Letto, ap to e sottoscrittoli	
Credifast S.a.s.	timbro e firma del Mandante
nel presente accordo ed in particolare gli artt.: 1 (INCARICO)	i dichiarano di aver letto, compreso e di accettare espressamente quanto contenuto, 2 (OGGETTO), 3 (OBBLIGHI DELLA S.I.R), 4 (OBBLIGHI DEL CLIENTE) : EGALE), 8 (RISOLUZIONE), 9 (DURATA), 10 (TUTELA DEI DATI E DELLE
Credifast S.a.s.	timbro e firma del Mandante



Allegato al mandato per il recupero stragiudiziale del credito del



	CREDITORE			
		DATI RELATIVI AL/	AI DEBITORE/I	
-	Tel			
		DOCUMENTAZIO	NE FORNITA	
	• N fatture in copia		ıle di €	
	• N Ri Ba insolute in	copia per un tota	ale di €	
	• NTitoli protestati in	n copia per un tota	ıle di €	
	Altri documenti		ale di €	
		<u>TOT. IMPORTO AFFI</u>	<u>DATO</u> €	•••••
:	recuperato relativo alla voce '	'Tot. Importo affidato", o alla Credifast il 50%	(Tredici per cento) dell con un minimo di € 49,00 (cinquanta per cento) delle	
	Esito negativo In caso di pratica restituita i forfetarie.	inesigibile, il Mandante	riconoscerà alla Credifast la	somma di € 49,00
		MODALITA' E TERM	NI DI PAGAMENTO	
	☐ Rimessa diretta ☐ Ri.Ba. agg. (Bar ☐ Bonifico bancario a	ncagg. presso Banca	la Società mandante nel segueAbi di Credito Cooperativo di C 0040199978 intestato a Credif	Cab) Cambiano – Ag. di
	Data	Credifast sas	Timbro e firma M	andante